



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

5 DIC. 2017 N. 2538 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al 20 DIC. 2017
Li 5 DIC. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **74** del **04/12/2017**

OGGETTO: Verbale di sequestro penale. ai sensi dell'art. 354/2° c. del codice di procedura penale eseguito in Castellaneta Marina, della strada comunale n. 150 (cantiere stradale) ubicata in Castellaneta Marina .
Incarico a legale di fiducia per assistenza legale.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con verbale di sequestro ai sensi dell'art. 354, 2 comma, del codice di procedura penale eseguito in Castellaneta Marina, strada comunale n. 150 (Cantiere Stradale) che collega Via Tereskova alla strada per Riva dei Tessali, ovvero lungo il "Tratturello Pineto", eseguito in data 29/11/2017, notificato a questo Ente in data 01/12/2017 in uno con il decreto di convalida del sequestro, assunto al protocollo generale in data odierna, personale della Regione Carabinieri Forestale "Puglia" – Stazione di Marina di Ginosa, procedeva al sequestro della porzione di strada comunale n. 150 (cantiere stradale).
- Il provvedimento di sequestro è stato adottato in via preventiva in quanto *".....appurato che i lavori in itinere venivano realizzati in assenza dei necessari pareri/autorizzazioni....."*

CONSIDERATO che questo Ente intende presentare tutte le istanze di rito per ottenere il dissequestro del cantiere stradale di che trattasi;

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Giuseppe Chielli, con studio in Palagianello alla Via Tateo n. 44;

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui

le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di proporre tutte le istanze di rito per il dissequestro della porzione di strada comunale n. 150 (cantiere stradale) sottoposta a sequestro da personale della Regione Carabinieri Forestale “Puglia” – Stazione di Marina di Ginosa, giusto verbale di sequestro di P.G. ai sensi dell'art. 354, comma 2, del codice di procedura penale del 29/11/2017, riportato in premessa;
- 2) di incaricare un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Giuseppe Chielli, libero professionista del Foro di Taranto, con studio in in Palagianello alla Via Tateo n. 44;
- 3) Stabilire che all' assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

Il Sindaco

(Avv. Giovanni Sogliotti)

Timbro
